

FIDESM

COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. 23/2026

Esaminata la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata: “Campionato Italiano”, svoltasi a Rimini, in data 4 luglio 2026 – padiglione azzurro – campo di gara 2;

Rilevato che durante la competizione Latin Style, Combinata, cat. 10-11, il Direttore di Gara Domenico Burdi rilevava che l'atleta xxxxx xxxxx - tess. xxxxxxxx, appartenente all'Asa Dream Dance - cod. 600462516, contrassegnata dal n. 3, sebbene regolarmente chiamata per prendere parte alla competizione, non si presentava in pista;

Considerato che tale condotta si pone in contrasto con quanto disposto dall' art. 31, 1 co. del RASF - Parte tecnica Generale a norma del quale *“Iniziata la competizione, l'atleta dovrà prestare debita attenzione alle chiamate in pista da parte del presentatore di gara, al fine di non costituire intralcio o ritardi alla competizione”*;

Considerato altresì che del comportamento antiregolamentare ascritto ai tesserati sono chiamati a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia, le rispettive Asa di appartenenza;

Tutto ciò visto e ritenuto

DELIBERA

- di infliggere la sanzione dell'ammonizione all'atleta xxxxx xxxxx - tess. xxxxxxxx, appartenente all'Asa Dream Dance - cod. 600462516;



- di infliggere all'Asa Dream Dance – cod 600462516, la sanzione dell'ammenda di € 100,00 (cento/Euro);

Si comunica che l'ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata entro 30 gg. dalla pubblicazione del Comunicato con bonifico sul c/c 8857 intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva - BNL Banca Nazionale del Lavoro - Ag.Coni - Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma. - IBAN: IT56J0100503309000000008857.

Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via email all'indirizzo: giudicesportivo@fids.it.

Roma, 5 luglio 2026

Il Segretario
Paola Gatta

Il Giudice Sportivo
Avv. Alessandro Gallo